

# Le guide operative di *ex*Lege

## *Il lavoro accessorio*

*a cura di  
Patrizia Clementi*

*Supplemento a ex Lege 1/2009*  
Aggiornata con la Finanziaria 2010 ( L. 23 dicembre 2009, n. 191)

**Fonti normative:**

L. 14 febbraio 2003, n. 30 (legge delega)

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70-73

Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2005, n. 4

Circolare INPS 31 luglio 2008, n. 81

Messaggio INPS 6 agosto 2008, n. 17846

Messaggio INPS 17 settembre 2008, n. 020439

Circolare INPS 27 ottobre 2008, n. 94

Circolare INPS 1° dicembre 2008, n. 104

Circolare INPS 26 maggio 2009, n. 76

Circolare INPS 24 marzo 2009, n. 44

Circolare INPS 9 luglio 2009, n. 88

Nota INAIL 7 settembre 2009

## Il lavoro occasionale di tipo accessorio

Il “lavoro occasionale di tipo accessorio” è una nuova forma di regolamentazione dei rapporti di lavoro caratterizzati dalla occasionalità che prevede significative semplificazioni degli adempimenti e un regime fiscale agevolato.

Il lavoro accessorio può essere utilmente utilizzato anche dagli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, per retribuire alcune **prestazioni lavorative di carattere “marginale”** che gli enti non riescono a coprire con il volontariato; può trovare applicazione tanto nell’ambito delle attività istituzionali quanto per lo svolgimento delle attività commerciali eventualmente esercitate.

Questa particolare modalità di prestazione lavorativa è prevista già dal 2003 dalla cosiddetta Legge Biagi (cf artt. 70-73 del D.Lgs. 276/2003), ma comincia ad essere concretamente utilizzabile solo da qualche mese. Nel corso di questi anni, infatti, il lavoro accessorio era stato utilizzato, in via sperimentale, esclusivamente nella città di Treviso; solo nella seconda metà dello scorso anno, in occasione della vendemmia 2008, era stato utilizzato in maniera significativa (ma limitatamente a studenti e pensionati) e, successivamente, era stato esteso a tutte le attività agricole.

Rispetto alla sua formulazione originaria, la disciplina del lavoro accessorio è stata notevolmente modificata ad opera del decreto legge 112 del 2008 che ne ha ampliato l'ambito applicativo, ulteriormente esteso con il decreto legge 5 del 10 febbraio 2009 (conv. L. 33/2009).

**Elementi caratterizzanti** del lavoro accessorio sono:

- lo svolgimento in **particolari aree di attività** e/o da **particolari tipologie di lavoratori** e/o a **particolari tipologie di committenti** (si veda la tabella riassuntiva riportata a pagina 12);
- un **limite quantitativo di compensi** per anno solare, calcolato con riferimento al singolo committente;
- la **modalità di pagamento** della prestazione attraverso buoni lavoro, i cosiddetti *voucher* (v. fac-simile a fine fascicolo), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

L'ambito applicativo del lavoro accessorio è definito dall'articolo 70; nel primo comma vengono individuate le seguenti **aree di attività**:

- il lavoro domestico (lett. a);
- i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (lett. b);
- l'insegnamento privato supplementare (lett. c);
- le prestazioni nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico (lett. d);
- le prestazioni in qualsiasi settore produttivo effettuate il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; il committente può essere anche un ente locale, una scuola o una università (lett. e);

**Ambito applicativo: aree di attività e limiti quantitativi**

- le prestazioni in qualsiasi settore produttivo effettuate da studenti universitari di età inferiore a 25 anni in qualsiasi periodo dell'anno; il committente può essere anche un ente locale, una scuola o una università (lett. e);
- le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da studenti di cui alla lettera e) (lett. f);
- le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (lett. f);
- le prestazioni svolte a favore di imprese familiari operanti in qualsiasi settore produttivo (lett. g);
- la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lett. h);
- le prestazioni rese in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (lett. h-bis);
- le attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (lett. h-ter).

Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in via sperimentale:

- per il 2009-2010 in tutti i settori produttivi da lavoratori percettori di prestazioni integrative di salario o sostegno al reddito (es. cassa integrazione o mobilità);
- per il 2010 in tutti i settori produttivi da lavoratori subordinati con contratto part-time con esclusione della possibilità che il committente sia il datore di lavoro.

Le attività che possono risultare di particolare interesse per gli enti sono quelle indicate dalle lettere b), c), d): la cura dei giardini, le piccole manutenzioni degli edifici, la pulizia dei locali, l'insegnamento privato supplementare, l'organizzazione di manifestazioni e iniziative a carattere caritativo, culturale, sportivo.

Notevoli anche le possibilità di utilizzo delle previsioni di cui alle lettere e), h-bis) e quelle introdotte sperimentalmente. Si tratta delle prestazioni, di qualsiasi tipo, svolte dai pensionati, dagli studenti oppure dai lavoratori che, coinvolti dall'attuale crisi economica, si trovano in una situazione di so-

spensione del lavoro o di disoccupazione e che percepiscono le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e dai lavoratori part-time. A proposito degli studenti va ricordato che i giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

I “periodi di vacanza” nei quali gli studenti possono prestare il lavoro accessorio sono stati definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005; si tratta:

- a) delle “vacanze natalizie” costituite dal periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) delle “vacanze pasquali” costituite dal periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- c) delle “vacanze estive” costituite dal periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

A proposito del lavoro domestico (lett. a) occorre precisare che questo tipo di prestazione può essere resa solo a favore di persone fisiche nell’ambito della sfera privata e familiare (ad esempio dai sacerdoti per l’assistenza domestica) e nei confronti dei soggetti assimilati alle persone fisiche. L’assimilazione è prevista dalla normativa che disciplina il lavoro domestico che cita le «*prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare*» (D.P.R. 1403/1971, art. 1, c. 3, n. 5). In pratica il lavoro accessorio per le attività domestiche può essere utilizzato solo dalle comunità religiose (a condizione, però, che la prestazione non sia riferita ad eventuali attività commerciali quali la scuola, la casa di riposo, la casa di cura, eccetera); non può essere mai utilizzato dalla parrocchia. Circa la natura delle prestazioni che rientrano nella definizione di lavoro domestico occorre fare riferimento alle figure di collaborazioni previste dal contratto collettivo di settore; oltre alla classica collaboratrice domestica rientrano, ad esempio, nella definizione molte altre figure professionali, compresi gli assistenti domiciliari alle persone anziane, ammalate e a quelle non autosufficienti.

L'INSP nelle istruzioni *online* precisa che «I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari».

Il secondo elemento che circoscrive l'ambito applicativo del lavoro accessorio è di **carattere quantitativo**; l'articolo 70 stabilisce che:

- le attività «costituiscono rapporti di natura meramente occasionale e accessoria» se «non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare» (c. 2); l'INSP ha precisato che «il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti)» (Circ. n. 88 del 9.7.2009);
- per i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, che possono prestare lavoro accessorio in via sperimentale per il 2009 e il 2010, il limite dei compensi è fissato in 3.000 euro per anno solare corrispondenti, applicando lo stesso principio di cui sopra, a 4.000 euro lordi.(c. 1-bis).

Si noti che nel primo caso il limite di 5.000 euro l'anno è riferito al committente per cui il lavoratore potrà percepire compensi anche oltre tale soglia, purché da più committenti. Nel secondo caso invece il limite di 3.000 euro l'anno di compensi è riferito al lavoratore.

In ogni caso i limiti quantitativi riguardano i lavoratori e non i committenti; gli enti potranno pertanto avvalersi della collaborazione di più prestatori di lavoro accessorio, purché non eroghino, a ciascuno di essi, compensi superiori a quelli stabiliti dalla norma.

## Il sistema dei buoni

Il pagamento del corrispettivo del lavoro accessorio avviene attraverso “buoni lavoro” (*voucher*), che i committenti consegnano ai lavoratori a fronte delle prestazioni effettuate.

Il valore nominale di ogni buono è pari a 10 euro; è, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

I *voucher*, che sono disponibili sia nella forma cartacea, sia nella forma telematica, possono essere acquistati presso le sedi INPS. Per ciascuna delle due tipologie di buoni è prevista una procedura di acquisto da parte dei committenti e di riscossione da parte dei lavoratori.

Il valore nominale del *voucher* è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario, per la gestione del servizio, pari al 5%.

In pratica per ogni buono da 10 euro nominali, il lavoratore, incasserà 7,50 euro e per ogni “multiplo” da 50 euro 37,50 euro.

Particolarmente rilevanti le semplificazioni di carattere amministrativo: i committenti sono sollevati dagli oneri di carattere burocratico (non sono tenuti a dichiarazioni di assunzioni, versamenti contributivi, rilascio di documentazione, ecc.).

Di sicuro interesse anche il trattamento fiscale dei buoni: sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore.

## Procedura con i buoni cartacei

Per acquistare i buoni occorre innanzitutto effettuare il versamento dell'importo pari al loro valore sul conto corrente postale 89778229 intestato ad “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.” I *carnet* di buoni possono poi essere ritirati presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto

pagamento (del ritiro possono essere incaricate anche le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro). È possibile prenotare i buoni via fax indicando la sede provinciale preferita per il ritiro; sul sito internet dell'INPS è disponibile il modulo di prenotazione (Allegato A) e l'elenco dei numeri di fax delle Direzioni Regionali (Allegato B) i cui fac-simili sono riportati a fine fascicolo.

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, gli enti committenti devono effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL, attraverso il *Contact Center* INPS/INAIL (803.164) oppure via fax (800.657657), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL. In alternativa è possibile utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito dell'INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) nella sezione "Punto Cliente", previa registrazione del committente.

I buoni consegnati al lavoratore al termine della prestazione lavorativa devono essere singolarmente intestati: negli appositi spazi l'ente dovrà indicare, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del lavoratore, la data della relativa prestazione e la propria firma.

Il lavoratore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dall'ente committente, presentandoli all'incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il lavoratore sia minorenne, deve presentare anche un'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

I buoni acquistati e non utilizzati possono essere rimborsati consegnandoli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.



La procedura per utilizzare i buoni telematici è po' più complessa e farraginoso nella fase iniziale, ma probabilmente è più adatta per committenti che utilizzano il lavoro accessorio di più lavoratori e con una certa ricorrenza.

Prima di poter richiedere i buoni telematici l'ente committente deve registrarsi direttamente presso l'INPS:

- recandosi presso gli sportelli dell'Istituto;
- attraverso il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Occasionale Accessorio;
- telefonando al Contact Center INPS/INAIL (803.164).

La registrazione può avvenire anche per il tramite delle associazioni di categoria dei datori di lavoro. Anche il lavoratore deve provvedere a registrarsi all'INPS rivolgendosi agli sportelli, attraverso il sito internet o telefonando al Contact Center. I suoi dati saranno inviati a Poste Italiane che provvederà a recapitargli:

- la carta (INPS card), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite;
- il materiale informativo;
- i prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

A questo punto il lavoratore dovrà recarsi presso un ufficio postale per la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta e la sua attivazione. Se il lavoratore non attiva la carta, il pagamento dei buoni avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, il committente deve richiedere all'INPS i buoni lavoro (attraverso il Sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) oppure il Contact Center 803.164).

La richiesta dovrà contenere:

- i dati anagrafici del lavoratore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di buoni necessari a compensare la

prestazione.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- comunicazione preventiva all'INAIL;
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Nel caso in cui – dopo la comunicazione – si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'INAIL direttamente dal committente attraverso il Contact Center INPS/INAIL (803.164); numero di fax INAIL 800.657657.

Prima dell'inizio della prestazione occorrerà provvedere al versamento dell'importo corrispondente al valore complessivo dei buoni che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore; il pagamento potrà essere effettuato:

- tramite modello F24, indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento *on line* collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio, tramite addebito su conto corrente postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

Al termine della prestazione lavorativa, l'ente committente deve comunicare all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo) l'entità della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

L'INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo, provvederà a notificare l'operazione:

- al lavoratore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, *voucher* utilizzati, importo corrisposto e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di cate-

goria) mediante un rendiconto: inviato per posta ordinaria o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center; o risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via internet o presso le sedi.

**PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO – D.Lgs. 276/2003, ART. 70, CC. 1 E 1-BIS**

ATTIVITÀ	COMMITTENTI	PRESTATORI
lavoro domestico (c. 1, lett. a)	famiglie e convivenze (comprese le comunità religiose)	tutti
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (c. 1, lett. b)	tutti, compresi gli enti locali	tutti
insegnamento privato supplementare (c. 1, lett. c)	famiglie e enti al di fuori della sfera imprenditoriale	tutti
prestazioni nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (c. 1, lett. d)	tutti, compresi gli enti pubblici	tutti
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1, lett. e)	tutti, compresi gli enti locali, le scuole e le università	giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici e limitatamente al sabato, la domenica e ai periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1, lett. e)	tutti, compresi gli enti locali, le scuole e le università	studenti universitari di età inferiore a 25 anni
attività agricole di carattere stagionale (c. 1, lett. f)	tutti	pensionati, casalinghe e studenti di cui alla lettera e)
attività agricole (c. 1, lett. f)	produttori agricoli di cui all'art. 34, c. 6, del D.P.R. 633/1972 (piccoli agricoltori)	tutti
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1, lett. g):	imprese familiari operanti in qualsiasi settore produttivo	tutti
consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (c. 1, lett. h)	tutti	tutti
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1, lett. h-bis)	tutti, compresi gli enti locali	pensionati
attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (c. 1, lett. h-ter)	tutti	tutti
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1, ultimo periodo)	tutti, con esclusione del datore di lavoro titolare del contratto part-time	lavoratori subordinati con contratto <i>part-time</i> in via sperimentale per l'anno 2010
prestazioni di qualsiasi natura (c. 1-bis)	tutti, compresi gli enti locali	lavoratori percettori di prestazioni integrative di salario o sostegno al reddito (es. cassa integrazione o mobilità) in via sperimentale per gli anni 2009-2010

La presente Guida operativa aggiorna quanto riportato in “La gestione e l'amministrazione della parrocchia” al capitolo 8, par. 10.



**Lavoro  
Occasionale**

Prestazioni di Lavoro Occasionale di tipo accessorio  
(Legge n. 30 del 2002)

**Richiesta Buoni Lavoro**

**FAX**

All'Ufficio Prenotazioni Buoni Lavoro - Sede Regionale INPS di:

..... FAX n. ....

Da: .....

FAX n. ....

Il Sottoscritto .....

Codice Fiscale/Partita Iva .....

Residente in .....

CAP ..... Città .....

tel. ....

Richiede n. .... Buoni Lavoro da utilizzare per .....

.....

I Buoni Lavoro saranno ritirati presso gli sportelli della sede INPS  
di ..... a partire dal terzo giorno  
lavorativo dopo la spedizione di questa richiesta

Firma

.....



Note:



Data .....

**Allegato B**

<i>Sedi Regionali I.N.P.S.</i>	<i>Telefax</i>
Abruzzo	0862436442/0862436781
Basilicata	0971335661
Calabria	0961711743
Campania	0817948110
Emilia Romagna	051256401
Friuli Venezia Giulia	0403782567
Lazio	068078745
Liguria	0105442809
Lombardia	028893348 / 200
Marche	0712828512 / 506
Molise	0874480496
Piemonte	0115184552
Puglia	0805410623 / 682
Sardegna	0704094478
Sicilia	091285451
Toscana	0552378761
Trentino Alto Adige	0461886753
Umbria	0755037591 / 2
Valle D'Aosta	016531391
Veneto	0415217215

PERMESSO 11-BES-1A03036	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA DI CATANZARO		<b>BUONO LAVORO</b> <i>Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio</i>
CM _____	CODICE FISCALE DATORE DI LAVORO _____	_____	Valido per prestazioni effettuate entro il 31/12/2008
CODICE FISCALE LAVORATORE _____	<b>INPS</b> <b>INAIL</b> 	_____	<b>Valore netto EURO 7,50</b>
FIRMA LAVORATORE _____	>700001003102472<	>700001003102472<	